

Legge del 13 dicembre 2010 n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit  2011).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 - supplemento ordinario

Preambolo

Preambolo

Articolo 1 Comma 1

Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

Articolo 1 Comma 2

Articolo 1 Comma 3

Articolo 1 Comma 4

Articolo 1 Comma 5

Articolo 1 Comma 6

Articolo 1 Comma 7

Articolo 1 Comma 8

Articolo 1 Comma 9

Articolo 1 Comma 10

Articolo 1 Comma 11

Articolo 1 Comma 12

Articolo 1 Comma 13

Articolo 1 Comma 14

Articolo 1 Comma 15

Articolo 1 Comma 16

Articolo 1 Comma 17

Articolo 1 Comma 18

Articolo 1 Comma 19

Articolo 1 Comma 20

Articolo 1 Comma 21

Articolo 1 Comma 22

Articolo 1 Comma 23

Articolo 1 Comma 24

Articolo 1 Comma 25

Articolo 1 Comma 26

Articolo 1 Comma 27

Articolo 1 Comma 28

Articolo 1 Comma 29

Articolo 1 Comma 30

Articolo 1 Comma 31

Articolo 1 Comma 32

Articolo 1 Comma 33

Articolo 1 Comma 34

Articolo 1 Comma 35

Articolo 1 Comma 36

Articolo 1 Comma 37

Articolo 1 Comma 38

Articolo 1 Comma 39

Articolo 1 Comma 40

Articolo 1 Comma 41

Articolo 1 Comma 42

Articolo 1 Comma 43

Articolo 1 Comma 44

Articolo 1 Comma 45

Articolo 1 Comma 46

Articolo 1 Comma 47

Articolo 1 Comma 48

Articolo 1 Comma 49

Articolo 1 Comma 50

Articolo 1 Comma 51

Articolo 1 Comma 52

Articolo 1 Comma 53

Articolo 1 Comma 54

Articolo 1 Comma 55

Articolo 1 Comma 56

Articolo 1 Comma 57

[Articolo 1 Comma 58](#)
[Articolo 1 Comma 59](#)
[Articolo 1 Comma 60](#)
[Articolo 1 Comma 61](#)
[Articolo 1 Comma 62](#)
[Articolo 1 Comma 63](#)
[Articolo 1 Comma 64](#)
[Articolo 1 Comma 65](#)
[Articolo 1 Comma 66](#)
[Articolo 1 Comma 67](#)
[Articolo 1 Comma 68](#)
[Articolo 1 Comma 69](#)
[Articolo 1 Comma 70](#)
[Articolo 1 Comma 71](#)
[Articolo 1 Comma 72](#)
[Articolo 1 Comma 73](#)
[Articolo 1 Comma 74](#)
[Articolo 1 Comma 75](#)
[Articolo 1 Comma 76](#)
[Articolo 1 Comma 77](#)
[Articolo 1 Comma 78](#)
[Articolo 1 Comma 79](#)
[Articolo 1 Comma 80](#)
[Articolo 1 Comma 81](#)
[Articolo 1 Comma 82](#)
[Articolo 1 Comma 83](#)
[Articolo 1 Comma 84](#)
[Articolo 1 Comma 85](#)
[Articolo 1 Comma 86](#)
[Articolo 1 Comma 87](#)
[Articolo 1 Comma 88](#)
[Articolo 1 Comma 89](#)
[Articolo 1 Comma 90](#)
[Articolo 1 Comma 91](#)
[Articolo 1 Comma 92](#)
[Articolo 1 Comma 93](#)
[Articolo 1 Comma 94](#)
[Articolo 1 Comma 95](#)
[Articolo 1 Comma 96](#)
[Articolo 1 Comma 97](#)
[Articolo 1 Comma 98](#)
[Articolo 1 Comma 99](#)
[Articolo 1 Comma 100](#)
[Articolo 1 Comma 101](#)
[Articolo 1 Comma 102](#)
[Articolo 1 Comma 103](#)
[Articolo 1 Comma 104](#)
[Articolo 1 Comma 105](#)
[Articolo 1 Comma 106](#)
[Articolo 1 Comma 107](#)
[Articolo 1 Comma 108](#)
[Articolo 1 Comma 109](#)
[Articolo 1 Comma 110](#)
[Articolo 1 Comma 111](#)
[Articolo 1 Comma 112](#)
[Articolo 1 Comma 113](#)
[Articolo 1 Comma 114](#)
[Articolo 1 Comma 115](#)
[Articolo 1 Comma 116](#)
[Articolo 1 Comma 117](#)
[Articolo 1 Comma 118](#)
[Articolo 1 Comma 119](#)
[Articolo 1 Comma 120](#)
[Articolo 1 Comma 121](#)
[Articolo 1 Comma 122](#)
[Articolo 1 Comma 123](#)

[Articolo 1 Comma 124](#)
[Articolo 1 Comma 125](#)
[Articolo 1 Comma 126](#)
[Articolo 1 Comma 127](#)
[Articolo 1 Comma 128](#)
[Articolo 1 Comma 129](#)
[Articolo 1 Comma 130](#)
[Articolo 1 Comma 131](#)
[Articolo 1 Comma 132](#)
[Articolo 1 Comma 133](#)
[Articolo 1 Comma 134](#)
[Articolo 1 Comma 135](#)
[Articolo 1 Comma 136](#)
[Articolo 1 Comma 137](#)
[Articolo 1 Comma 138](#)
[Articolo 1 Comma 139](#)
[Articolo 1 Comma 140](#)
[Articolo 1 Comma 141](#)
[Articolo 1 Comma 142](#)
[Articolo 1 Comma 143](#)
[Articolo 1 Comma 144](#)
[Articolo 1 Comma 145](#)
[Articolo 1 Comma 146](#)
[Articolo 1 Comma 147](#)
[Articolo 1 Comma 148](#)
[Articolo 1 Comma 149](#)
[Articolo 1 Comma 150](#)
[Articolo 1 Comma 151](#)
[Articolo 1 Comma 152](#)
[Articolo 1 Comma 153](#)
[Articolo 1 Comma 154](#)
[Articolo 1 Comma 155](#)
[Articolo 1 Comma 156](#)
[Articolo 1 Comma 157](#)
[Articolo 1 Comma 158](#)
[Articolo 1 Comma 159](#)
[Articolo 1 Comma 160](#)
[Articolo 1 Comma 162](#)
[Articolo 1 Comma 163](#)
[Articolo 1 Comma 164](#)
[Articolo 1 Comma 165](#)
[Articolo 1 Comma 166](#)
[Articolo 1 Comma 167](#)
[Articolo 1 Comma 168](#)
[Articolo 1 Comma 169](#)
[Articolo 1 Comma 170](#)
[Articolo 1 Comma 171](#)
[Allegato 1](#)

Allegato 1

[Allegato 2](#)

Allegato 2

[Tabella A](#)

Tabella A

[Tabella B](#)

Tabella B

[Tabella C](#)

Tabella C

[Tabella D](#)

Tabella D

[Tabella E](#)

Tabella E

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 1 gennaio 2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 1 - Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

In vigore dal 1 gennaio 2011

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'[articolo 11, comma 3, lettera a\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 2 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

2. Nell'allegato 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'[articolo 37, comma 3, lettera c\), della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), e successive modificazioni, e dell'[articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, per l'anno 2011;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 3 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 4 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:

a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e

indennita` agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'[articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) ;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2009, trasferite alla gestione di cui all'[articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 5 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, e` destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso e` fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 6 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

6. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'[articolo 25, comma 2, del de-creto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e successive modificazioni, e` subordinata alla verifica, entro il primo semestre dell'anno 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. Le risorse previste dal [comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 2 del 2009](#), e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'[articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 2 del 2009](#), tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 2 del 2009](#), dei seguenti criteri:

a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;

b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;

c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una piu` efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;

d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 7 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.

[Torna al sommario](#)**Articolo 1 Comma 8 -***In vigore dal 1 gennaio 2011*

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#). In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo` sostituire le frequenze gia` assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

[Torna al sommario](#)**Articolo 1 Comma 9 -***In vigore dal 1 gennaio 2011*

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita` per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu` efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti e` iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

[Torna al sommario](#)**Articolo 1 Comma 10 -***In vigore dal 1 gennaio 2011*

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'[articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 marzo 2001, n. 66](#), e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2008, n. 101](#), e successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), e successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.

[Torna al sommario](#)**Articolo 1 Comma 11 -***In vigore dal 1 gennaio 2011*

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e

l'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu` efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'[articolo 52, comma 3](#), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#). Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei di-ritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 12 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita` editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'[articolo 98, comma 2](#), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), e successive modificazioni. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e` soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 13 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'[articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'[articolo 21, comma 5, lettera b\), della citata legge n. 196 del 2009](#), delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita`, nonche' le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 14 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e` ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 15 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di locazione finanziaria (leasing) applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:

a) al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#):

1) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis e` inserito il seguente: «1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e` solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto»;

2) nella nota all'articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;

b) all'articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria»;

c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

1) il comma 10-ter e` sostituito dal seguente: «10-ter. Per le vulture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della meta' »;

2) dopo il comma 10-ter e` inserito il seguente: «10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;

3) il comma 10-sexies e` abrogato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 16 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

16. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalita` di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo e` definita applicando all'importo, determinato secondo le modalita` previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 17 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

17. Al fine di migliorare le attivita` di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti: «di specifiche analisi del rischio di evasione e»;

al comma 1 dell'articolo 41-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attivita` istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),»;

al quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attivita` istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 18 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

18. A decorrere dal 1° febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
- b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
- c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 19 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

19. A decorrere dal 1° febbraio 2011, al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del 40 per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 20 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

20. A decorrere dal 1° febbraio 2011, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

- alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»;
- alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
- b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
- c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 21 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 22 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011;

le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 23 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

23. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale: a) la società di cui all'[articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146](#), predispone altresì le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;

b) al [terzo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), e successive modificazioni, dopo le parole: «organizza le relative attività strumentali» sono aggiunte le seguenti: «e provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni». Conseguentemente, al [comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'[articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per mille».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 24 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 25 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 26 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 27 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e' incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 28 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'[articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011, il piano di impiego di cui all'[articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 125](#), puo` essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del [decreto-legge n. 92 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 125 del 2008](#), e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al [comma 74](#) e di cui al [comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 102 del 2009](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 29 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalita` con le quali le singole regioni, in conformita` a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l'accordo tra lo Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni interessate, puo` essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 30 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo` disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita`, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita` e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita`, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita` e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'[articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive

alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 31 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'[articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 maggio 1988, n. 160](#), e di cui all'[articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223](#). Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato [articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991](#), si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'[articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'[articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#), e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 32 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

32. E prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle disposizioni di cui ai [commi 10-bis, 11, 13, 14](#), nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, [15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e successive modificazioni. L'intervento di cui all'[articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008](#) è prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al [comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 2 del 2009](#), e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 33 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

33. L'intervento di cui al [comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro. Al [comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2009](#), le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'[articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), sono prorogati per l'anno 2011 con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 34 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione,

di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), come rifinanziato dalla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 35 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

35. All'[articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 36 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

36. All'[articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203](#), le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 37 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

37. All'[articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

b) dopo il comma 5 e` inserito il seguente: «5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), puo` disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 38 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

38. Per l'anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'[articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#), e` incrementato di 200 milioni di euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 39 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

39. Il [comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#), e` abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'[articolo 12, comma 12-terdecies](#),

primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 40 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e` incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e` ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalita` indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attivita` di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attivita` sportive, culturali e sociali, e` destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 41 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

41. Al comma 4-bis, primo periodo, del-l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprieta` contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 42 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 43 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

43. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 44 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

44. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 del presente articolo, che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 45 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

45. A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 46 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

46. Le disposizioni di cui ai commi da 42 al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 47 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

47. In attuazione dell'[articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), all'[articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del [comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 2 del 2009](#), e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'[articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e' concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui all'[articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#), nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'[articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007](#). All'[articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e successive modificazioni, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da riferire all'anno 2010.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 48 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

48. Le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del

presente comma e` ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 49 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

49. Ai sensi dell'[articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'[articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e` incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 50 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

50. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si e` verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'[articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, e` consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 51 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'[articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), per le regioni gia` sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'[articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, e gia` commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del [decreto-legge n. 78 del 2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 122 del 2010](#), non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalita` istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 52 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

52. All'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° ottobre 2010, n. 163](#), dopo il primo periodo e` inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessita` di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 53 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

53. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'[articolo 18, comma 1](#), let-tera b-bis), del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'[articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), e successive modificazioni, e` ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 54 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

54. All'[articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;

b) e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 55 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

55. All'[articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2010, n. 25](#), sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «[legge 23 dicembre 2000, n. 388](#),» sono inserite le seguenti: «all'[articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416](#), e successive modificazioni,»;

b) alla lettera d), le parole: «dall'[articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250](#), e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'[articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416](#), e successive modificazioni, nonche'» sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 56 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

56. Le disposizioni di cui al comma 55 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in relazione al predetto limite di spesa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 57 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

57. Al fine di assicurare la continuita` degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell'[articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 2009, n. 166](#), sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla [legge 24 dicembre 1985, n. 808](#). Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 58 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

58. In considerazione dei tempi necessari per l'adozione della disciplina attuativa det-tata dal regolamento di cui all'[articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 59 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

59. Per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 60 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

60. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalita' e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 59 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilita' interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 61 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

61. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 ottobre 1993, n. 422](#), e' incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonche' di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 62 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

62. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della [legge 27 settembre 2002, n. 228](#), la societa' Rete ferroviaria italiana Spa e' autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 63 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

63. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena e fino alla definizione dell'accordo di cui al comma 62, e' posta interamente a carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di approvazione del

progetto definitivo del cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 64 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

64. Al fine di rendere piu` efficaci ed efficienti l'azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalita` e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496](#), ratificato dalla [legge 22 aprile 1953, n. 342](#), nonche` l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di eta`, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalita` organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettivita` al principio di lealta` fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 65 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

65. L'[articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504](#), e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente: «Art. 5. - (Sanzioni). 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse e` punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e` superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi. 2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66](#), omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta e` punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. 3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attivita` e` soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000. 4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica e` comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e` disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, e` disposta la revoca della concessione. 5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli [articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), e successive modificazioni. 6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), e dall'[articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#). Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'[articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997](#), e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12. 7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreche` la violazione non sia stata gia` oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita` amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza: a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso e` eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;

b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione. 8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche` al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 66 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

66. Ferma restando l'obbligatorieta`, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura

dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:

a) l'[articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504](#), si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) l'[articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504](#), si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 67 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al [decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504](#), è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 68 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

68. All'[articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, l'ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 69 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

69. All'[articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), e successive modificazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tali fini, l'autorizzazione prevista dal citato [articolo 51, secondo comma](#), numeri 6-bis) e 7), del [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#), e successive modificazioni, è rilasciata dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del

Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui ai citati [articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#), e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi ver-bali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'[articolo 329 del codice di procedura penale](#), trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attività di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 70 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. E comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 71 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

71. A decorrere dall'anno 2011, i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda così maturata, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 72 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

72. All'[articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'[articolo 110, commi 6](#), lettera b), e [7](#), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'[articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 73 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

73. All'[articolo 38, comma 1, lettera b\), secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), e successive modificazioni, dopo le parole: «d'imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al [decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504](#),». All'[articolo 12, comma 1, lettera f\), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#), dopo le parole: «di imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al [decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504](#),».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 74 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

74. All'[articolo 110, comma 9-ter](#), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 e` competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 75 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

75. Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, sono conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 76 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

76. Al fine di garantire la massima funzionalita` all'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di attuazione dell'[articolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 agosto 2008, n. 129](#), e successive modificazioni, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo restando il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, e` effettuata nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 77 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

77. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496](#), ratificato dalla [legge 22 aprile 1953, n. 342](#), nonche` dei principi, anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di eta`, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalita` organizzata nel settore dei giochi, fermo restando in ogni caso quanto gia` stabilito al riguardo dall'[articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88](#), in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 78 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

78. L'aggiornamento di cui al comma 77 e' orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonche' accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b):

a) requisiti:

1) costituzione in forma giuridica di societa' di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

2) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attivita', non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro;

3) possesso di una capacita' tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;

4) possesso di adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

5) previsione nello statuto delle societa' concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonche' per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilita', onorabilita' e professionalita' nonche', per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attivita' oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;

b) obblighi:

1) mantenimento, per l'intera durata della concessione, dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;

2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);

3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attivita' e delle funzioni in concessione lo richieda;

4) mantenimento, per l'intera durata della concessione, del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla societa' concessionaria e a quella dalla stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria societa' di revisione contabile;

6) fermi i finanziamenti e le garanzie gia' prestati alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato piu' efficienti e funzionali all'esercizio di attivita' rientranti nell'oggetto sociale del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione, divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore di societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#) ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le societa' controllate o collegate, ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#), operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidita' patrimoniale di cui al numero 4) della lettera a) del presente comma;

in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;

7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente

adempiti tutti gli obblighi di investimento, specialmente quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;

8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato;

9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;

10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:

10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;

10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

10.3) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

10.4) composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresì, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati;

11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della convenzione;

12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;

13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario;

14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella di gioco nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva sono altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività;

17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione della extraprofitabilità generata in virtù dell'esercizio delle attività di cui al numero 6) solo previa autorizzazione dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato;

18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvi i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

19) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi all'attività di gioco specificati con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

20) trasmissione annuale, anche telematica, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie specificato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti o incaricati;

23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa;

graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione;

24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto dei principi di partecipazione e del contraddittorio;

25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario;

26) previsione della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione, esclusivamente previa sua richiesta in tal senso, comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 79 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

79. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 80 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

80. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare: a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresì di esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;

b) può emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola

prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni;

e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonché delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da questi, la sussistenza di ipotesi di violazione della [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 81 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

81. Al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell'evasione fiscale nel settore del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell'anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento;

in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l'obiettivo: a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all'[articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni, l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'[articolo 110, comma 6](#), del testo unico di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, al fine di identificare: 1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;

2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;

3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data della sua installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco;

a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale l'identificazione è effettuata;

4) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;

b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;

d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al [comma 6 dell'articolo 110](#) del testo unico di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni;

e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni;

f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'[articolo 110, comma 6](#), del testo unico di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, in proporzione

percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario;

di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli [articoli 39](#) e seguenti del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 110, comma 9](#), del testo unico di cui al [regio decreto n. 773 del 1931](#), e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;

g) di pervenire all'adozione di un nuovo decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la determinazione dei parametri numerico-quantitativi per l'installazione e l'attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all'[articolo 110, comma 6](#), del testo unico di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri: 1) tipologia di locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco esercitata;

2) estensione della superficie;

h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresì delle date di installazione dei medesimi apparecchi, di cui alla lettera a), numero 3);

i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;

l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, nei confronti dei quali è irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 82 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

82. Il [comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), è sostituito dai seguenti: «533. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elenco: a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'[articolo 110, comma 6](#), lettere a) e b), del testo unico di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'[articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;

b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'[articolo 110, comma 6](#), lettere a) e b), del testo unico di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni;

c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco. 533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento. 533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di

violazione del divieto e` dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale e` risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 83 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

83. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), tenuto conto degli utilizzi previsti dalla presente legge, e` incrementata di 192 milioni di euro per l'anno 2012, di 61 milioni di euro per l'anno 2013 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 84 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

84. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che il 15 dicembre 2009 hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria, individuate dall'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 2010, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza disposta con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, e` autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 85 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

85. E riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca 18 novembre 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'[articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), costituite per legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 86 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

86. All'[articolo 10, primo comma, numero 8-bis\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 87 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

87. Ai fini della tutela dell'unita` economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 88 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 89 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

89. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e` costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 90 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

90. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilita` interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 89, pari a zero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 91 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

91. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 87 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al [comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 92 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

92. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 91 e` ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'[articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva;

tale saldo e` incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 93 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

93. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilit  interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citt  ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 94 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilit  interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in pi  anni, purch  nei limiti complessivi delle medesime risorse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 95 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

95. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 94 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilit  interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 96 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

96. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al [comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#), sono equiparati, ai fini del patto di stabilit  interno, agli interventi di cui al comma 94.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 97 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

97. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilit  interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne  le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in pi  anni, purch  nei limiti complessivi delle medesime risorse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 98 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

98. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e  incluso tra le spese del patto di stabilit  interno relativo all'anno in cui e  comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo  essere conseguito anche nell'anno successivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 99 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

99. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai [commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 100 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

100. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al [comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al [comma 6, lettera a\), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 101 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

101. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui;

con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 102 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

102. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al [comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 luglio 2004, n. 164](#), e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla [legge 3 agosto 2009, n. 115](#). L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 103 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

103. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo

Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 104 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

104. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#), non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilit  interno, per un importo corrispondente alle spese gi  sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo   determinato secondo i criteri e con le modalit  individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al [comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 105 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

105. Restano ferme le disposizioni di cui al [comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 marzo 2010, n. 42](#), come modificato dal comma 116 del presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 106 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

106. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilit  interno non previste dai commi da 87 a 124.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 107 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

107. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilit  interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilit  interno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 108 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

108. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al [comma 1 dell'articolo 204](#) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 109 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

109. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilit  interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilit  interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalit  definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citt  ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e  definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilit  interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'[articolo 143](#) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilit  interno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 110 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

110. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilit  interno, ciascuno degli enti di cui al comma 87 e  tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalit  definiti dal decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilit  interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119, lettera c).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 111 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

111. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citt  ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 112 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

112. In considerazione della specificit  della citt  di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'[articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalit  e l'entit  del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011, il termine per la trasmissione delle proposte e  fissato al 31 gennaio 2011. L'entit  del concorso e  determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilit  interno per gli enti locali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 113 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

113. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilit  interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 114 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

114. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'[articolo 143](#) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilit  interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 115 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

115. Le informazioni previste dai commi 109 e 110 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonch  dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalit  e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 116 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

116. All'[articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 marzo 2010, n. 42](#), e  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilit  interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'[articolo 7-quater, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 33 del 2009](#)».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 117 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

117. Ai fini dell'applicazione dell'[articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), al [comma 32 del medesimo articolo 14](#), dopo il secondo periodo e  inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le societ  gi  costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 118 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

118. Al [comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, e  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e  pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilit  interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'[articolo 21, comma 3, lettera b\), della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 119 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

119. In caso di mancato rispetto del patto di stabilit  interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non puo`, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altres  divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 120 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

120. Le indennita  di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilit  interno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 121 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

121. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilit  interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo` procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 122 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citt  ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province   pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilit  interno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 123 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

123. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla

tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da [14](#) a [18](#) dell'[articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 124 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

124. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilit  interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilit  interno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 125 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

125. Ai fini della tutela dell'unit  economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 126 a 150, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli [articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 126 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

126. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo` essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

- a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;
- b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;
- c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 127 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

127. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo` essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

- a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;
- b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;
- c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 128 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

128. Ai fini dell'applicazione dei commi 126 e 127, le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio

obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 129 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 126 a 128 e` determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:

a) delle spese per la sanita`, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e` incluso tra le spese del patto di stabilita` interno relativo all'anno in cui e` comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo` essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#), per un importo corrispondente alle spese gia` sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'[articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010](#);

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#);

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita` interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;

g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'[articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 130 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

130. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilita` interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 129.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 131 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

131. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'[articolo 14, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e` determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalita` indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 132 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

132. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche` dei

relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 133 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

133. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dal comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 134 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

134. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalità correlate al patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, definendo gli obiettivi complessivi di saldo finanziario, con riferimento agli enti locali della regione o provincia autonoma, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 132 e 133 e nel rispetto dei relativi termini. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 135 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

135. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 144.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 136 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

136. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 132, 133 e 134, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria;

tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 137 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

137. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 138 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 139 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

139. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 140 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, i termini di cui al primo e al secondo periodo sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 141 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 142 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

142. Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 143 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

143. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138 e 139 è autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 144 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

144. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 145 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

145. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 144. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 147, lettera c).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 146 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

146. Le informazioni previste dai commi 144 e 145 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 147 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

147. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita` interno relativo agli anni 2011--2013, fermo restando quanto disposto dal [comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo`, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita`, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 148 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

148. A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al [comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita` interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 149 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

149. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita` interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo` procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 150 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita` interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita` interno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 151 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

151. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all'[articolo 49, comma 2](#), lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, così`

determinata:

a) per le annualita` 2008 e 2009, nell'importo complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme gia` attribuite alla regione per la medesima finalita`, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualita` fino al 2030;

b) a decorrere dall'annualita` 2010, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla [legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#), e successive modificazioni, secondo le modalita` di trasferimento individuate all'[articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 152 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

152. Nel rispetto dei principi indicati nella [legge 5 maggio 2009, n. 42](#), a decorrere dall'anno 2011, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante:

a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;

b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'[articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009](#);

c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la regione, con oneri a carico della regione. Con le modalita` previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla [legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#), lo Stato e la regione definiscono le funzioni da attribuire.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 153 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

153. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 152, al netto del credito vantato dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 151, lettera a), e` determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) del comma 152 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera a) dello stesso comma diminuisce in corrispondenza dell'assunzione delle modalita` di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 154 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

154. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento e` finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il «sistema regionale integrato». Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 155 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

155. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente. L'obiettivo è determinato tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall'[articolo 17, comma 1, lettera c\), della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le predette modalità entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilità interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 156 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

156. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al patto di stabilità interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 152, lettera c), la capacità di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la regione dimostra l'esatto adempimento degli obblighi assunti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 157 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

157. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla [legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può»:

a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;

b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione»;

b) all'articolo 53, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 158 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

158. Le disposizioni recate dal comma 157 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla [legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 159 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

159. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#), siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'[articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009](#), e' rivisto l'ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralita' finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 160 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

160. Ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#), e successive modificazioni, la regione Valle d'Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:

a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall'anno 2017;

b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;

c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 162 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

161. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della [legge 26 novembre 1981, n. 690](#), e del [comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498](#), mediante la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#), in applicazione dell'[articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320](#), al fine di adeguare l'ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 160 del presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 163 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

163. Dalle disposizioni di cui ai commi 160 e 161 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 164 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

164. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#), siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'[articolo 27 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e' rivisto l'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta al fine di assicurare la neutralita` finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 165 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

165. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'[articolo 11, comma 3, lettera c\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 166 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

166. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita`, ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera d\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. In applicazione dell'[articolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009](#), con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 167 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

167. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera f\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 168 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

168. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera e\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 169 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

169. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 168, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), possono assumere impegni nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 170 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

170. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e` assicurata, ai sensi dell'[articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), secondo il prospetto allegato alla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 171 -

In vigore dal 1 gennaio 2011

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 -

Allegato 1

In vigore dal 1 gennaio 2011

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

[Torna al sommario](#)

Allegato 2 -

Allegato 2

In vigore dal 1 gennaio 2011

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

[Torna al sommario](#)

Tabella A -

Tabella A

In vigore dal 1 gennaio 2011

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

[Torna al sommario](#)

Tabella B -

Tabella B

In vigore dal 1 gennaio 2011

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

[Torna al sommario](#)

Tabella C -

Tabella C

In vigore dal 1 gennaio 2011

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

[Torna al sommario](#)

Tabella D -

Tabella D

In vigore dal 1 gennaio 2011

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

[Torna al sommario](#)

Tabella E -

Tabella E

In vigore dal 1 gennaio 2011

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

[Torna al sommario](#)

ALLEGATO 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale	2011	2012	2013
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 11.306 milioni di euro per il 2011, a 3.332 milioni di euro per il 2012 e a 3.150 milioni di euro per il 2013), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 41.900	- 22.800	- 15.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	- 268.000	- 276.000	- 242.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2011, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			



ALLEGATO 2

(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

Missione e programma				
25 - Politiche previdenziali 3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	<i>Trasferimenti alle gestioni previdenziali</i>			
	<i>(in milioni di euro)</i>			
		2011	2012	2013
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88	434,67	434,67	434,67
	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	107,40	107,40	107,40
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1)	18.556,19	18.556,19	18.556,19
	di cui:			
	3.a) gestione previdenziale speciale minatori	2,78	2,78	2,78
	3.b) ENPALS	64,57	64,57	64,57
	3.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	787,29	787,29	787,29
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2)	4.585,28	4.585,28	4.585,28
	<i>Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali</i>			
	<i>(in milioni di euro)</i>			
		2009	2010	
	4) Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento (280 milioni di euro) e dei trasferimenti eccedenti (302 milioni di euro) a favore della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a valere sugli anni 2009 e 2010	462	120	



ELENCO 1

(articolo 1, comma 40)

Finalità	2011 (in milioni di euro)
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203	245
Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4- <i>novies</i> a 4- <i>terdecies</i> , del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73	100
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350	30
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento degli interventi di cui alle seguenti disposizioni: articolo 29, comma 1- <i>bis</i> , terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 83- <i>bis</i> , comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266	124
Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243	25
Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	100



Finalità	2011 (in milioni di euro)
Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	250
TOTALE	874



TABELLA 1

(articolo 1, comma 131)

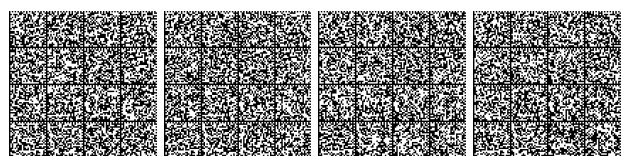
Regioni a statuto speciale (RSS) - Ripartizione del contributo agli obiettivi
di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali (*)

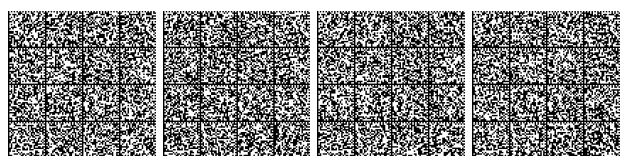
	(importi in euro)		
	2011	2012	2013
Bolzano	59.346.598	118.693.196	118.693.196
Friuli-Venezia Giulia	77.216.900	154.433.800	154.433.800
Sardegna	76.689.835	153.379.670	153.379.670
Sicilia	198.581.714	397.163.428	397.163.428
Trentino-Alto Adige	4.537.652	9.075.304	9.075.304
Trento	59.346.598	118.693.196	118.693.196
Valle d'Aosta	24.280.703	48.561.406	48.561.406
TOTALE RSS	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

(*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



PROSPETTO DI COPERTURA

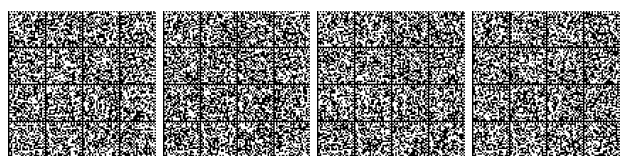




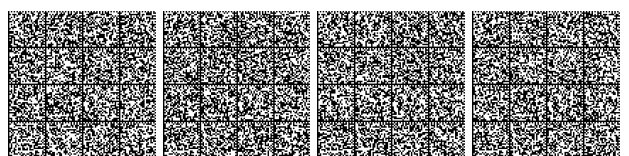
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ
(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

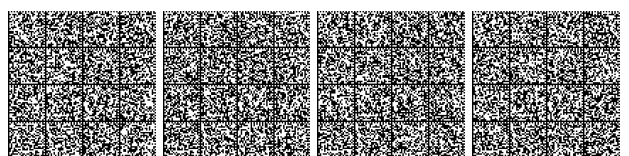
	2011	2012	2013
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	4.832	2.067	1.840
Minori entrate			
Articolato:	894	265	353
Tabella A	2	2	2
Tabella C	19	23	21
Totale oneri da coprire . . .	5.747	2.357	2.216
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	4.148	1.122	1.138
Riduzione di spese correnti			
Articolato:	2.669	913	751
Tabella A	2	502	502
Tabella C	60	20	16
Tabella D	5	5	5
Totale mezzi di copertura . . .	6.884	2.562	2.412
DIFFERENZA	1.137	205	196





**BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE**



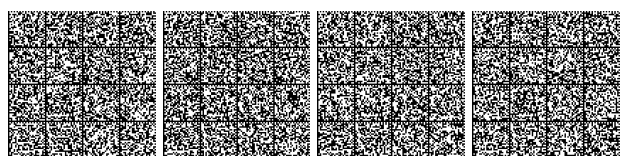


BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

	ASSESTATO 2010		INIZIALI 2011		2012	2013
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	31.946	31.946	30.445	30.445	29.542	29.672
Rimborsi IVA	31.946	31.946	30.445	30.445	29.542	29.672
SPESA CORRENTE	37.213	37.233	41.751	41.751	32.874	32.822
Rimborsi IVA	31.946	31.946	30.445	30.445	29.542	29.672
Banca d'Italia sospesi	689	689	1.991	1.991	182	0
Debiti pregressi Poligrafico dello Stato	110	110	0	0	0	0
Poste editoria	23	23	242	242	0	0
FSN-saldo IRAP	1.054	1.054	5.923	5.923	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.170	3.150	3.150	3.150	3.150
Entrate erariali Sicilia e Sardegna	241	241	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	0	500	0	0	0	0
Rimborsi IVA Autovetture	0	500	0	0	0	0
TOTALE SPESA	37.213	37.733	41.751	41.751	32.874	32.822





TABELLE

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

TABELLA D. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI



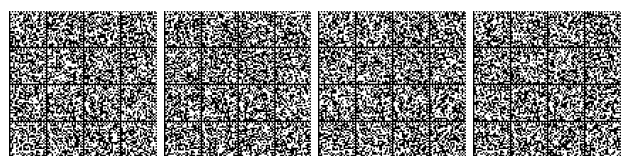
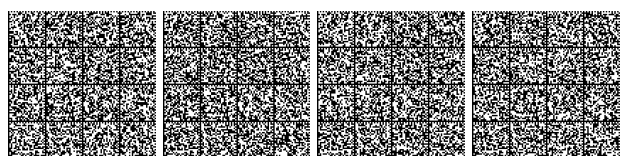


TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



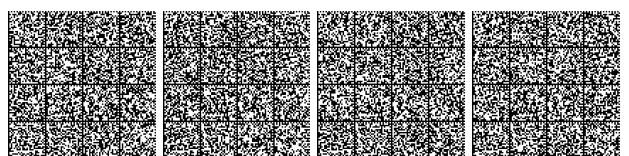


TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERO	2011	2012	2013
-----------	------	------	------

(migliaia di euro)

ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER
NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI
DI ENTRATE

Ministero dell'economia e delle finanze	1.500	76.050	124.150
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	—	40.000	40.000
Ministero degli affari esteri	5.992	34.573	44.373
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	—	50.000	50.000
Ministero dell'interno	6.000	6.000	6.000
Ministero della difesa	—	5.000	5.000
TOTALE TABELLA A	13.492	211.623	269.523
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	—	—	—
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	—	—	—

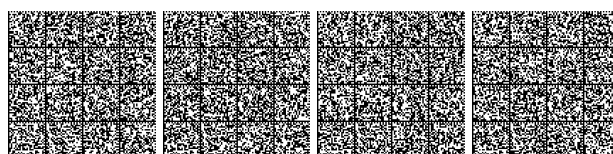
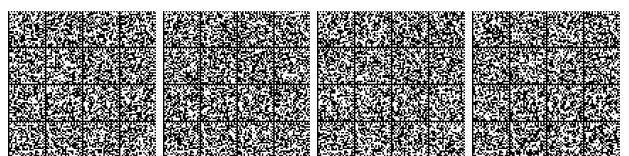


TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE



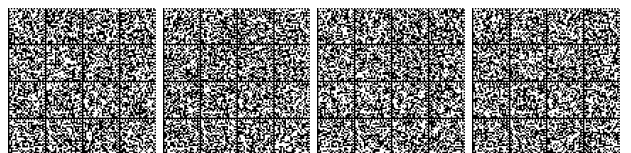


TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERO	2011	2012	2013
-----------	------	------	------

(migliaia di euro)

ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER
NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI
DI ENTRATE

Ministero dell'economia e delle finanze	1.000	130.000	130.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	—	50.000	50.000
Ministero dell'interno	—	103.000	103.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	—	210.000	210.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	—	1.000.000	1.000.000
TOTALE TABELLA B	1.000	1.493.000	1.493.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	—	—	—
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	—	—	—



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Dalla presente Tabella sono state soppresse le spese da considerare «spese obbligatorie» ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 196 del 2009, che sono complessivamente determinate dalla legge di bilancio a decorrere dall'anno 2011.



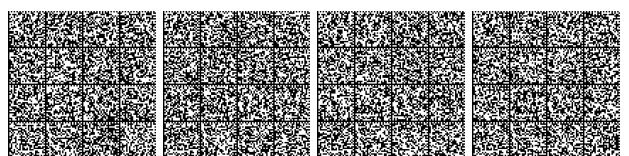


TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

ORGANI COSTITUZIONALI, A RILE-
VANZA COSTITUZIONALE E PRESI-
DENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in mate-
ria di obiezione di coscienza:– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio ci-
vile (21.3 – cap. 2185)

Cp	110.861	112.995	112.995
Cs	110.861	112.995	112.995

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordina-
mento della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (21.3 – cap. 2115)

Cp	70.886	72.251	72.251
Cs	70.886	72.251	72.251

TOTALE MISSIONE . . . Cp	181.747	185.246	185.246
Cs	181.747	185.246	185.246



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:

– Art. 16, comma 2: Contributo alla regione

Friuli-Venezia Giulia (2.3 – cap. 7513/p). . . Cp	2.808	2.808	2.808
Cs	2.808	2.808	2.808

Rapporti finanziari con Enti territoriali

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 353 del 2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi (2.5 – cap. 2820). . . Cp

Cp	4.078	4.161	3.037
Cs	4.078	4.161	3.037

TOTALE MISSIONE . . . Cp	6.886	6.969	5.845
Cs	6.886	6.969	5.845

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987:
 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico
 a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 –
 capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162,



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
(migliaia di euro)			
2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195). Cp	175.801	179.230	179.231
Cs	175.801	179.230	179.231
Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 7168, 7169) Cp	531	531	531
Cs	531	531	531
<i>Cooperazione economica e relazioni interna- zionali</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costi- tuzione dell'istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 – cap. 3751) Cp	2.097	2.137	2.137
Cs	2.097	2.137	2.137
<i>Promozione della pace e sicurezza interna- zionale</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 – cap. 3399). Cp	238	243	243
Cs	238	243	243
<i>Integrazione europea</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 960 del 1982: Rifornimento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545) Cp	1.682	1.714	1.714
Cs	1.682	1.714	1.714



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1163)

Cp	2.213	2.256	2.256
Cs	2.213	2.256	2.256

TOTALE MISSIONE . . . Cp	182.562	186.111	186.112
Cs	182.562	186.111	186.112

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

MINISTERO DELLA DIFESA

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:

– Art. 551: Fondo scorta per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri (1.1 – cap. 4840)

Cp	21.999	22.423	22.423
Cs	21.999	22.423	22.423



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Funzioni non direttamente collegate ai compiti
della difesa militare*

MINISTERO DELLA DIFESA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 1352)	Cp	992	261	261
	Cs	992	261	261

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:

– Art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 – cap. 1345)	Cp	65	66	66
	Cs	65	66	66

*Pianificazione generale delle Forze armate e
approvvigionamenti militari*

MINISTERO DELLA DIFESA

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:

– Art. 551: Fondo scorta per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri (1.6 – cap. 1253)	Cp	36.957	37.668	37.668
	Cs	36.957	37.668	37.668
– Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 – capp. 1360, 7145)	Cp	6.495	6.610	6.610
	Cs	6.495	6.610	6.610

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	66.508	67.028	67.028
	Cs	66.508	67.028	67.028



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1786)

Cp	4.311	4.394	4.394
Cs	4.311	4.394	4.394

TOTALE MISSIONE . . . Cp	4.311	4.394	4.394
Cs	4.311	4.394	4.394

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste*MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (4.1 – cap. 2121)

Cp	5.281	5.383	5.383
Cs	5.281	5.383	5.383

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
(migliaia di euro)			
piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 – cap. 2179).	Cp 909	927	927
	Cs 909	927	927
<i>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</i>			
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (3.1 – cap. 2674).	Cp 26.926	27.523	27.523
	Cs 26.926	27.523	27.523
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia</i>			
MINISTERO DELL'INTERNO			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 – capp. 2668, 2815)	Cp 1.336	1.362	1.362
	Cs 1.336	1.362	1.362
TOTALE MISSIONE . . .	Cp 34.452	35.195	35.195
	Cs 34.452	35.195	35.195



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

SOCCORSO CIVILE

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (Art. 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.2 – cap. 1916)

Cp	15.609	15.954	15.954
Cs	15.609	15.954	15.954

Protezione civile

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 – cap. 7446)

Cp	116.219	116.219	116.219
Cs	116.219	116.219	116.219

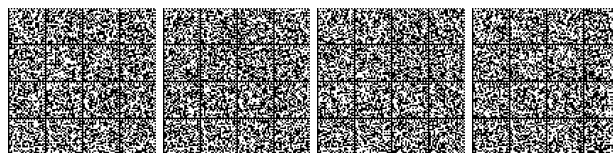
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:

– Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 – cap. 2184)

Cp	3.456	3.523	3.523
Cs	3.456	3.523	3.523

TOTALE MISSIONE . . . Cp
Cs

135.284	135.696	135.696
135.284	135.696	135.696



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (1.2 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1476, 1477, 1488).

Cp	6.096	6.214	6.214
Cs	6.096	6.214	6.214

Sostegno al settore agricolo

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 – cap. 1525)

Cp	23.766	24.224	24.224
Cs	23.766	24.224	24.224



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013	
<i>(migliaia di euro)</i>				
<i>Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione</i>				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizza- zione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, isti- tuti, associazioni, fondazioni ed altri organi- smi (1.5 – cap. 2200).	Cp	2.453	2.500	2.500
	Cs	2.453	2.500	2.500
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganiz- zazione del settore della ricerca in agricol- tura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.5 – cap. 2083).				
	Cp	16.579	16.898	16.898
	Cs	16.579	16.898	16.898
TOTALE MISSIONE . . .				
	Cp	48.894	49.836	49.836
	Cs	48.894	49.836	49.836

REGOLAZIONE DEI MERCATI

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

– Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1 – cap. 2275)

	Cp	16.836	17.160	17.160
	Cs	16.836	17.160	17.160



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 2280)

Cp	344	351	351
Cs	344	351	351

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	17.180	17.511	17.511
	Cs	17.180	17.511	17.511

DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.3 – cap. 1952)

Cp	111	113	113
Cs	111	113	113

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):

– Art. 7: Finanziamento (2.3 – cap. 1921/p)	Cp	10.043	10.236	10.236
	Cs	10.043	10.236	10.236



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Sostegno allo sviluppo del trasporto

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):

– Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723) . Cp	362	369	369
Cs	362	369	369

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:

– Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 – cap. 1850) Cp	71	72	72
Cs	71	72	72

TOTALE MISSIONE . . . Cp	10.587	10.790	10.790
Cs	10.587	10.790	10.790



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

COMUNICAZIONI

Sostegno all'editoria

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5
agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria
(11.2 – capp. 2183, 7442)

Cp	190.660	194.033	194.033
Cs	190.660	194.033	194.033

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiote-
levisivo (11.2 – cap. 1575)

Cp	164	167	167
Cs	164	167	167

TOTALE MISSIONE . . . Cp
Cs

190.824	194.200	194.200
190.824	194.200	194.200



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501)	Cp	12.054	12.286	12.286
	Cs	12.054	12.286	12.286

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

– Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.2 – cap. 2530)	Cp	14.588	14.869	14.869
	Cs	14.588	14.869	14.869
– Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2 – cap. 2531)	Cp	36.807	37.516	37.516
	Cs	36.807	37.516	37.516

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	63.449	64.671	64.671
	Cs	63.449	64.671	64.671



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

RICERCA E INNOVAZIONE

Ricerca in materia ambientale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008:
Disposizioni urgenti per lo sviluppo econo-
mico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la pe-
requazione tributaria:

– Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

(2.1 – capp. 3621, 8831)	Cp	34.426	34.747	34.747
	Cs	34.426	34.747	34.747

Ricerca in materia di beni e attività culturali

MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805
del 1975: Organizzazione del Ministero per i
beni culturali e ambientali:

– Art. 22: Assegnazioni per il funzionamento
degli istituti centrali (2.1 – capp. 2040, 2041,
2043)

	Cp	1.906	1.942	1.942
	Cs	1.906	1.942	1.942



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Ricerca scientifica e tecnologica di base

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 – cap. 1679)

Cp	4.492	4.578	4.578
Cs	4.492	4.578	4.578

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3 – cap. 7236)

Cp	1.792.713	1.792.713	1.788.713
Cs	1.792.713	1.792.713	1.788.713

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 282 del 1991; decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (7.1 – cap. 7630)

Cp	166.693	167.421	167.421
Cs	166.693	167.421	167.421



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Ricerca di base e applicata

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

– Art. 4: Istituzione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

(12.1 – cap. 1707/p) Cp	1.495	1.524	1.524
Cs	1.495	1.524	1.524

*Ricerca per la didattica*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 1261) Cp

Cs	1.533	1.563	1.563
Cs	1.533	1.563	1.563

Ricerca per il settore della sanità pubblica

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1 – cap. 3453) Cp

Cs	26.474	26.984	26.984
Cs	26.474	26.984	26.984

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

– Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 – cap. 3392) . Cp

Cs	300.459	306.242	306.242
Cs	300.459	306.242	306.242



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
(migliaia di euro)			
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino</i>			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 – capp. 1644, 1646) . . .			
Cp	21.290	21.700	21.700
Cs	21.290	21.700	21.700
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 – capp. 1388, 1389)			
Cp	218	220	220
Cs	218	220	220
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1551)			
Cp	6.868	7.000	7.000
Cs	6.868	7.000	7.000
TOTALE MISSIONE . . .			
Cp	28.376	28.920	28.920
Cs	28.376	28.920	28.920



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

CASA E ASSETTO URBANISTICO

*Politiche abitative, urbane e territoriali*MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 – cap. 1690)

Cp	32.916	33.940	14.313
Cs	32.916	33.940	14.313

TOTALE MISSIONE . . . Cp	32.916	33.940	14.313
Cs	32.916	33.940	14.313

TUTELA DELLA SALUTE

Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:

– Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2 – cap. 5340)

Cp	785	801	345
Cs	785	801	345



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

– Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 – capp. 3458, 7230)

Cp	6.364	6.976	5.976
Cs	6.364	6.976	5.976

TOTALE MISSIONE . . . Cp
Cs

7.149	7.777	6.321
7.149	7.777	6.321

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721).

Cp	258.610	262.465	262.465
Cs	258.610	262.465	262.465



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Tutela dei beni librari, promozione e sostegno
del libro e dell'editoria*

MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (1.10 – cap. 3610)

Cp
Cs

1.309	1.334	1.334
1.309	1.334	1.334

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:

– Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (1.10 – cap. 3611)

Cp
Cs

1.526	1.555	1.555
1.526	1.555	1.555

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 – cap. 3630)

Cp
Cs

1.148	1.170	1.170
1.148	1.170	1.170

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – capp. 3670, 3671)

Cp
Cs

12.056	8.986	8.986
12.056	8.986	8.986

Valorizzazione del patrimonio culturale

MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse cultu-



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
(migliaia di euro)			
rale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:			
– Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13 – capp. 1442, 7305)	Cp 1.961	1.964	1.964
	Cs 1.961	1.964	1.964
TOTALE MISSIONE . . .	Cp 276.610	277.474	277.474
	Cs 276.610	277.474	277.474

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Istituzioni scolastiche non statali

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193)

Cp	321	327	327
Cs	321	327	327
TOTALE MISSIONE . . .	Cp 321	327	327
	Cs 321	327	327



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709) .	Cp	5.267	5.368	5.368
	Cs	5.267	5.368	5.368

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1 – cap. 1695)	Cp	25.245	25.773	12.939
	Cs	25.245	25.773	12.939

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

– Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 – cap. 7273)	Cp	18.660	18.660	18.660
	Cs	18.660	18.660	18.660

Sistema universitario e formazione post-universitaria

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 – cap. 1690)	Cp	43.926	44.772	44.772
	Cs	43.926	44.772	44.772



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
(migliaia di euro)			
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) . . . Cp	60.867	62.039	62.039
Cs	60.867	62.039	62.039
TOTALE MISSIONE . . . Cp	153.965	156.612	143.778
Cs	153.965	156.612	143.778

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Protezione sociale per particolari categorie

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001:

Disposizioni concernenti la corresponsione di
indennizzi, incentivi ed agevolazioni a citta-
dini ed imprese italiane che abbiano perduto
beni, diritti ed interessi in territori già sog-
getti alla sovranità italiana e all'estero (17.1
– cap. 7256)

Cp	13.278	13.278	13.278
Cs	13.278	13.278	13.278

Sostegno alla famiglia

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006:
Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionaliz-
zazione della spesa pubblica, nonché inter-



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

venti in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

– Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102)	Cp	51.475	52.536	31.391
	Cs	51.475	52.536	31.391

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 – cap. 1733)	Cp	9.520	9.703	9.703
	Cs	9.520	9.703	9.703

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

– Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108)	Cp	17.156	17.198	17.198
	Cs	17.156	17.198	17.198



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,
finanziamento nazionale spesa sociale, pro-
mozione e programmazione politiche sociali,
monitoraggio e valutazione interventi*

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la pro-
mozione di diritti e di opportunità per l'infan-
zia e l'adolescenza:

– Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 – cap. 3527)	Cp	39.205	39.960	39.960
	Cs	39.205	39.960	39.960

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali:

– Art. 20, comma 8: Fondo nazionale per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671)	Cp	73.875	69.954	44.590
	Cs	73.875	69.954	44.590

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	204.509	202.629	156.120
	Cs	204.509	202.629	156.120



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

POLITICHE PREVIDENZIALI

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

– Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.2 – cap. 4332)	Cp	296	302	302
	Cs	296	302	302
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	296	302	302
	Cs	296	302	302

POLITICHE PER IL LAVORO

Politiche attive e passive del lavoro

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 – cap. 4161)	Cp	802	817	817
	Cs	802	817	817



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

– Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3 – cap. 7682)

Cp	9.293	9.293	9.293
Cs	9.293	9.293	9.293

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

– Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025)

Cp	1.344	1.370	1.370
Cs	1.344	1.370	1.370

TOTALE MISSIONE . . . Cp	11.439	11.480	11.480
Cs	11.439	11.480	11.480



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309)

Cp	41	42	42
Cs	41	42	42

Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:

– Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (5.1 – cap. 2311) . .

Cp	8.107	8.263	8.263
Cs	8.107	8.263	8.263

TOTALE MISSIONE . . . Cp	8.148	8.305	8.305
Cs	8.148	8.305	8.305

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E
DI BILANCIO

*Regolazione giurisdizione e coordinamento del
sistema della fiscalità*

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino
della Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione e riqualificazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (1.1 – cap. 3935)

Cp	2.154	2.195	2.195
Cs	2.154	2.195	2.195

*Regolamentazione e vigilanza sul settore finan-
ziario*

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974:
Disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
(CONSOB) (1.4 – cap. 1560)

Cp	449	458	458
Cs	449	458	458

*Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi
d'imposte*

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Mi-
sure urgenti per il sostegno a famiglie, la-

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

voro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:

– Art. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5 – cap. 3822)	Cp	86.311	87.973	87.973
	Cs	86.311	87.973	87.973

Analisi e programmazione economico-finanziaria

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:

– Art. 4: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1.6 – cap. 1702)	Cp	177	180	180
	Cs	177	180	180

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1613)	Cp	21	21	21
	Cs	21	21	21

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'indu-

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013	
<i>(migliaia di euro)</i>				
stria nel Mezzogiorno – SVIMEZ (1.6 – cap. 7330)	Cp	1.836	1.836	1.336
	Cs	1.836	1.836	1.336
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	90.948	92.663	92.163
	Cs	90.948	92.663	92.163

GIOVANI E SPORT

Attività ricreative e sport

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri:

– Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (22.1 – cap. 7450).

Cp	55.080	55.080	55.080
Cs	55.080	55.080	55.080

Incentivazione e sostegno alla gioventù

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché inter-



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013	
<i>(migliaia di euro)</i>				
venti in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
– Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106).	Cp	12.788	13.432	10.649
	Cs	12.788	13.432	10.649
Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio:				
– Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2 – cap. 1597)	Cp	55	56	56
	Cs	55	56	56
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	67.923	68.568	65.785
	Cs	67.923	68.568	65.785

TURISMO

Sviluppo e competitività del turismo

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1 – cap. 2194)

	Cp	4.041	4.119	4.119
	Cs	4.041	4.119	4.119

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e fi- nanziaria:			
– Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1 – cap. 2107) Cp	15.760	16.073	12.487
Cs	15.760	16.073	12.487
TOTALE MISSIONE . . . Cp	19.801	20.192	16.606
Cs	19.801	20.192	16.606

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Indirizzo politico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizza-
zione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, isti- tuti, associazioni, fondazioni ed altri organi- smi (2.1 – cap. 1160)	Cp	46	47	47
	Cs	46	47	47

*Servizi generali, formativi ed approvvigiona-
menti per le Amministrazioni pubbliche*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701
del 1977: Approvazione del regolamento di
esecuzione del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordi-



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013	
<i>(migliaia di euro)</i>				
namento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.4 – cap. 5217)	Cp	1.387	1.414	2.014
	Cs	1.387	1.414	2.014
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):				
– Art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680). . .	Cp	27.690	28.223	28.223
	Cs	27.690	28.223	28.223
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.4 – cap. 5200).				
	Cp	6.446	9.512	9.512
	Cs	6.446	9.512	9.512
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	35.569	39.196	39.796
	Cs	35.569	39.196	39.796

FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 – cap. 3026).			
Cp	34.815	35.485	35.485
Cs	34.815	35.485	35.485

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999
[articolo 68, comma 4, lettera *b*): Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa (6.1 – cap. 1270)

Cp	87.872	89.564	89.564
Cs	87.872	89.564	89.564
TOTALE MISSIONE . . . Cp	122.687	125.049	125.049
Cs	122.687	125.049	125.049
TOTALE GENERALE . . . Cp	4.357.037	4.393.243	4.300.425
Cs	4.357.037	4.393.243	4.300.425



TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «1» indica che la riduzione viene dispo-
sta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di
spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente –
riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.



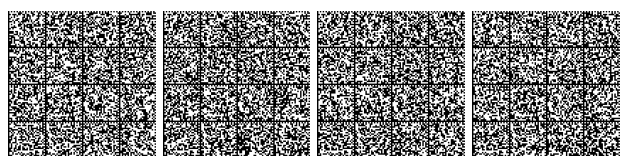


TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI- MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	Definan- ziamento
---	------	------	------	----------------------

(migliaia di euro)

FONDI DA RIPARTIRE

Fondi di riserva e speciali

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 134 del 2008,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 166 del 2008: Di-
sposizioni urgenti in materia di ri-
strutturazione di grandi imprese in
crisi:

- ART. 2, comma 5: Fondo di
riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi perma-
nenti di natura corrente (25.2

– cap. 3003).	Cp	– 5.000	– 5.000	– 5.000
	Cs	– 5.000	– 5.000	– 5.000

TOTALE MISSIONE	Cp	– 5.000	– 5.000	– 5.000
	Cs	– 5.000	– 5.000	– 5.000

TOTALE GENERALE	Cp	– 5.000	– 5.000	– 5.000
	Cs	– 5.000	– 5.000	– 5.000

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

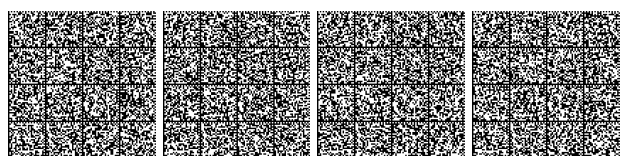
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2011 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2011 e successivi.

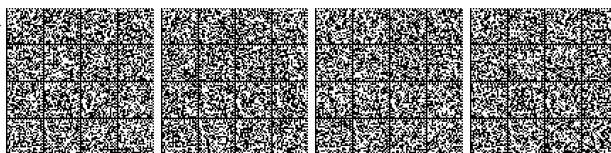
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2010 e quelli derivanti da spese di annualità.





ELENCO DELLE MISSIONI

- 3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4. – L'Italia in Europa e nel mondo
- 5. – Difesa e sicurezza del territorio
- 7. – Ordine pubblico e sicurezza
- 8. – Soccorso civile
- 9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11. – Competitività e sviluppo delle imprese
- 12. – Regolazione dei mercati
- 13. – Diritto alla mobilità
- 14. – Infrastrutture pubbliche e logistica
- 16. – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
- 17. – Ricerca e innovazione
- 18. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 19. – Casa e assetto urbanistico
- 24. – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- 26. – Politiche per il lavoro
- 28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche



INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. – Interventi a favore delle imprese industriali
3. – Interventi per calamità naturali
4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. – Credito agevolato al commercio
6. – Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.
Interventi per Venezia
7. – Provvidenze per l'editoria
8. – Edilizia residenziale e agevolata
9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione di strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione delle aree urbane
26. – Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

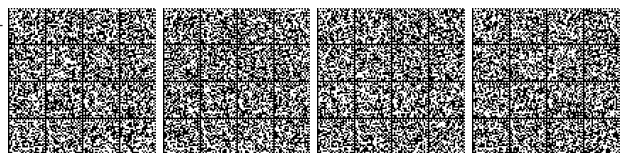


TABELLA E

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE
DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI**

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

**RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTO-
NOMIE TERRITORIALI**

*Erogazioni a Enti territoriali per interventi di
settore*

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):

– ART. 2, comma 196, terzo periodo: Interventi infrastrutturali comune di Roma (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1 – cap. 7285)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	–	90.000	–	–
	Cs	–	30.000	–	–
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	–	90.000	–	–
	Cs	–	30.000	–	–

*Elaborazione, quantificazione e assegnazione
dei trasferimenti erariali compresi quelli per
interventi speciali*

INTERNO

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005:
Misure di contrasto all'evasione fiscale e di-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

sposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

– ART. 11-*quaterdecies*, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7253)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	–	–	–	–	
	Cs	–	–	–	–	
RIFINANZIAMENTO	Cp	15.000	–	–	–	
	Cs	15.000	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	15.000	–	–	–	
	Cs	15.000	–	–	–	

*Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle
Regioni a statuto speciale*

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

– ART. 5, comma 3-*bis*: Contributo RCA auto Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7517)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	86.000	86.000	86.000	714.000	2023	3
	Cs	86.000	86.000	86.000	714.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	86.000	86.000	86.000	714.000		
	Cs	86.000	86.000	86.000	714.000		

– ART. 5, comma 3-*ter*: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.000	10.000	10.000	90.000	2022	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	90.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.000	10.000	10.000	90.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	90.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

– ART. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.000	10.000	10.000	80.000	2020	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	80.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.000	10.000	10.000	80.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	80.000		

Rapporti finanziari con Enti territoriali

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

– ART. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	160.102	160.102	–	–		1
	Cs	160.102	160.102	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	160.102	160.102	–	–		
	Cs	160.102	160.102	–	–		

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	281.102	356.102	106.000	884.000		
	Cs	281.102	296.102	106.000	884.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

*Partecipazione italiana alle politiche di bilancio
in ambito UE*

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

– ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	5.295.450	5.524.300	–	–		3
	Cs	5.295.450	5.524.300	–	–		
RIFINANZIAMENTO	Cp	–	–	5.500.000	–		
	Cs	–	–	5.500.000	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	5.295.450	5.524.300	5.500.000	–		
	Cs	5.295.450	5.524.300	5.500.000	–		

Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:

– ART. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	180.000	180.000	180.000	2.700.000	2028	3
	Cs	180.000	180.000	180.000	2.700.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	180.000	180.000	180.000	2.700.000		
	Cs	180.000	180.000	180.000	2.700.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

– ART. 5, comma 1: Articolo 10, lettera *a*),
del Trattato: Costruzione in Libia di unità
abitative (Settore n. 27) Interventi diversi
(8.2 – cap. 7801)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	3.680	–	–	–	
	Cs	3.680	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	3.680	–	–	–	
	Cs	3.680	–	–	–	
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	5.479.130	5.704.300	5.680.000	2.700.000	
	Cs	5.479.130	5.704.300	5.680.000	2.700.000	

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

*Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari*

DIFESA

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice del-
l'ordinamento militare:

– ART. 606: Finanziamento di programmi in-
terforze a elevato contenuto tecnologico (Set-
tore n. 27) Interventi diversi (1.6 – cap. 7129)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	8.410	–	–	–	
	Cs	8.410	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	8.410	–	–	–	
	Cs	8.410	–	–	–	
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	8.410	–	–	–	
	Cs	8.410	–	–	–	

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 93) e decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009 (art. 3-bis, comma 3): Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	28.852	28.852	28.852	288.522	2023	3
	Cs	28.852	28.852	28.852	288.522		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	28.852	28.852	28.852	288.522		
	Cs	28.852	28.852	28.852	288.522		

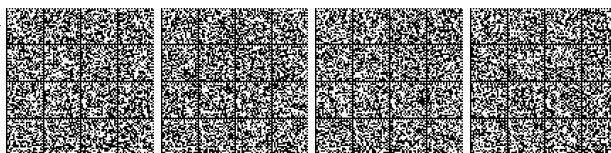
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

– ART. 2, comma 99: Sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.430	–	–	–		
	Cs	10.430	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.430	–	–	–		
	Cs	10.430	–	–	–		



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:

– ART. 3-bis, comma 3: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (Settore n. 27) Interventi diversi (4.1 – cap. 7853/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	26.051	26.051	26.051	243.854	2023	3
	Cs	9.000	18.000	26.051	243.854		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	26.051	26.051	26.051	243.854		
	Cs	9.000	18.000	26.051	243.854		

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	65.333	54.903	54.903	532.376		
	Cs	48.282	46.852	54.903	532.376		

SOCCORSO CIVILE

Protezione civile

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

– ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	18.076	18.076	18.076	72.304	2017	3
	Cs	18.076	18.076	18.076	72.304		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	18.076	18.076	18.076	72.304		
	Cs	18.076	18.076	18.076	72.304		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, della legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	24.273	24.273	24.273	145.638	2019	3
	Cs	24.273	24.273	24.273	145.638		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	24.273	24.273	24.273	145.638		
	Cs	24.273	24.273	24.273	145.638		

– ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	1.549	1.549	1.549	9.294	2019	3
	Cs	1.549	1.549	1.549	9.294		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	1.549	1.549	1.549	9.294		
	Cs	1.549	1.549	1.549	9.294		

– ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	17.043	17.043	17.043	102.258	2019	3
	Cs	17.043	17.043	17.043	102.258		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	17.043	17.043	17.043	102.258		
	Cs	17.043	17.043	17.043	102.258		

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

– ART. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità natu-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

rali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	58.500	58.500	58.500	351.000	2019	3
	Cs	58.500	58.500	58.500	351.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	58.500	58.500	58.500	351.000		
	Cs	58.500	58.500	58.500	351.000		

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, della legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

– ART. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7449/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	5.000	5.000	5.000	30.000	2019	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	30.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	5.000	5.000	5.000	30.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	30.000		

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

– ART. 11-*quaterdecies*, comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	2.000	2.000	2.000	16.000	2021	3
	Cs	2.000	2.000	2.000	16.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	2.000	2.000	2.000	16.000		
	Cs	2.000	2.000	2.000	16.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

– ART. 11-*quaterdecies*, comma 1: Campio-
nati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24)
Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	2.000	2.000	2.000	18.000	2022	3
	Cs	2.000	2.000	2.000	18.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	2.000	2.000	2.000	18.000		
	Cs	2.000	2.000	2.000	18.000		

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006):

– ART. 1, comma 100: Somme da assegnare
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
per oneri derivanti dalla concessione di con-
tributi per interventi nei territori colpiti da ca-
lamità naturali (Settore n. 3) Interventi per
calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	26.000	26.000	26.000	182.000	2020	3
	Cs	26.000	26.000	26.000	182.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	26.000	26.000	26.000	182.000		
	Cs	26.000	26.000	26.000	182.000		

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007):

– ART. 1, comma 1292: Campionati mondiali
di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo
di Pescara 2009 (contributo quindicennale –
scadenza 2022) Protezione civile (Settore
n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap.
7449/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	3.000	3.000	3.000	25.500	2022	3
	Cs	3.000	3.000	3.000	25.500		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	3.000	3.000	3.000	25.500		
	Cs	3.000	3.000	3.000	25.500		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

– ART. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	22.600	22.600	22.600	138.200	2024	3
	Cs	22.600	22.600	22.600	138.200		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	22.600	22.600	22.600	138.200		
	Cs	22.600	22.600	22.600	138.200		

– ART. 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7444)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	5.000	5.000	5.000	20.000	2017	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	20.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	5.000	5.000	5.000	20.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	20.000		

– ART. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.000	10.000	10.000	95.000	2022	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	95.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.000	10.000	10.000	95.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	95.000		

– ART. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	700	700	700	6.300	2022	3
	Cs	700	700	700	6.300		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	700	700	700	6.300		
	Cs	700	700	700	6.300		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

– ART. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impianti-stica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	400	400	400	3.200	2021	3
	Cs	400	400	400	3.200		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	400	400	400	3.200		
	Cs	400	400	400	3.200		

Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:

– ART. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7459)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	145.100	195.600	195.600	384.700	2016	3
	Cs	145.100	195.600	195.600	384.700		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	145.100	195.600	195.600	384.700		
	Cs	145.100	195.600	195.600	384.700		

– ART. 14, comma 5: Interventi per la ricostruzione dell'Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7462)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	350.000	30.000	–	–		3
	Cs	350.000	30.000	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	350.000	30.000	–	–		
	Cs	350.000	30.000	–	–		

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	691.241	421.741	391.741	1.599.394		
	Cs	691.241	421.741	391.741	1.599.394		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari e sostegno delle imprese agricole:

- ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.5 – cap. 7439)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	116.700	116.700	–	–	1
	Cs	116.700	116.700	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	116.700	116.700	–	–	
	Cs	116.700	116.700	–	–	
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	116.700	116.700	–	–	
	Cs	116.700	116.700	–	–	

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- ART. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
(migliaia di euro)							
n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	75.000	75.000	75.000	675.000	2022	3
	Cs	75.000	75.000	75.000	675.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	75.000	75.000	75.000	675.000		
	Cs	75.000	75.000	75.000	675.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
– ART. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1° contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	40.000	40.000	40.000	320.000	2021	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	320.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	40.000	40.000	40.000	320.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	320.000		
– ART. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2° contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	40.000	40.000	40.000	360.000	2022	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	360.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	40.000	40.000	40.000	360.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	360.000		
– ART. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3° contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	40.000	40.000	40.000	400.000	2023	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	400.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	40.000	40.000	40.000	400.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	400.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

– ART. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1° contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	876	876	876	7.008	2021	3
	Cs	876	876	876	7.008		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	876	876	876	7.008		
	Cs	876	876	876	7.008		

– ART. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2° contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	11.233	11.233	11.233	101.094	2022	3
	Cs	11.233	11.233	11.233	101.094		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	11.233	11.233	11.233	101.094		
	Cs	11.233	11.233	11.233	101.094		

– ART. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	50.000	50.000	50.000	400.000	2021	3
	Cs	50.000	50.000	50.000	400.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	50.000	50.000	50.000	400.000		
	Cs	50.000	50.000	50.000	400.000		

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

– ART. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (1° contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a fa-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

vore delle imprese industriali (1.1 – cap.
7421/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	20.000	20.000	20.000	180.000	2022	3
	Cs	20.000	20.000	20.000	180.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	20.000	20.000	20.000	180.000		
	Cs	20.000	20.000	20.000	180.000		

– ART. 2, comma 179: Programmi europei
aeronautici (2° contributo quindicennale –
scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a fa-
vore delle imprese industriali (1.1 – cap.
7421/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000	2023	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000		

– ART. 2, comma 179: Programmi europei
aeronautici (3° contributo quindicennale –
scadenza 2024) (Settore n. 2) Interventi a fa-
vore delle imprese industriali (1.1 – cap.
7421/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	25.000	25.000	25.000	275.000	2024	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	275.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	25.000	25.000	25.000	275.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	275.000		

– ART. 2, comma 180: Interventi nel settore
aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore
delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	1.100.000	1.100.000	–	–		3
	Cs	1.100.000	1.100.000	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	1.100.000	1.100.000	–	–		
	Cs	1.100.000	1.100.000	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

– ART. 2, comma 181: Programmi navali
(Settore n. 2) Interventi a favore delle im-
prese industriali (1.1 – cap. 7485/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	375.000	–	–	–	
	Cs	375.000	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	375.000	–	–	–	
	Cs	375.000	–	–	–	

Decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 33 del 2009: Mi-
sure urgenti a sostegno dei settori industriali
in crisi, nonché disposizioni in materia di pro-
duzione lattiera e rateizzazione del debito nel
settore lattiero-caseario:

– ART. 7-*quiquies*, comma 8: Fondo per la
finanza d'impresa (Settore n. 2) Interventi a
favore delle imprese industriali (1.1 – cap.
7450)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	270.000	536.310	–	–	1
	Cs	90.000	270.000	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	270.000	536.310	–	–	
	Cs	90.000	270.000	–	–	

Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del
Trattato di amicizia, partenariato e coopera-
zione tra la Repubblica italiana e la Grande
Giamahiria araba libica popolare socialista,
fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:

– ART. 5, comma 1: Articolo 19 del Trattato:
contributi per la realizzazione di sistemi di
controllo elettronico da affidare a società ita-
liane (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 –
cap. 7331)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	57.700	–	–	–	
	Cs	57.700	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	57.700	–	–	–	
	Cs	57.700	–	–	–	

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione

SVILUPPO ECONOMICO

Decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010: Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi a sostegno della domanda di particolari settori:

– ART. 4, comma 1-*quinquies*: Fondo finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7334)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	1.000	–	–	–	
	Cs	350	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	1.000	–	–	–	
	Cs	350	–	–	–	

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

– ART. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	50.000	50.000	50.000	1.784.000	2049	3
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.784.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	50.000	50.000	50.000	1.784.000		
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.784.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

– ART. 3, comma 33: Trasferimenti alle imprese (Settore n. 9) Mediocredito centrale – SIMEST SpA (8.2 – cap. 7298)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	15.523	–	–	–	
	Cs	15.523	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	15.523	–	–	–	
	Cs	15.523	–	–	–	

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

– ART. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 – cap. 7809)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	359.840	362.373	667.800	1.330.707	3
	Cs	359.840	362.373	667.800	1.330.707	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	359.840	362.373	667.800	1.330.707	
	Cs	359.840	362.373	667.800	1.330.707	

– ART. 1, comma 280: Credito d'imposta per spese per ricerca e innovazione (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (8.3 – cap. 7811/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	65.400	–	–	–	
	Cs	65.400	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	65.400	–	–	–	
	Cs	65.400	–	–	–	

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

– ART. 1, comma 70: Credito d'imposta per favorire la crescita delle aggregazioni profes-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
(migliaia di euro)							
sionali (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 – cap. 7796)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	7.197	–	–	–		
	Cs	7.197	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	7.197	–	–	–		
	Cs	7.197	–	–	–		
– ART. 1, comma 228: Credito d'imposta per l'installazione di apparecchi di videosorve- glianza (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 – cap. 7784)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	5.215	–	–	–		
	Cs	5.215	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	5.215	–	–	–		
	Cs	5.215	–	–	–		
– ART. 1, comma 233: Credito d'imposta per i rivenditori di generi di monopolio (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 – cap. 7783)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	2.608	–	–	–		
	Cs	2.608	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	2.608	–	–	–		
	Cs	2.608	–	–	–		
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la for- mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):							
– ART. 2, comma 236: Credito d'imposta per attività di ricerca (Settore n. 27) Interventi di- versi (8.3 – cap. 7811/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	200.000	–	–	–		
	Cs	65.000	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	200.000	–	–	–		
	Cs	65.000	–	–	–		
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	2.836.592	2.375.792	1.044.909	6.082.809		
	Cs	2.520.942	2.109.482	1.044.909	6.082.809		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

REGOLAZIONE DEI MERCATI

*Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione
della concorrenza e tutela dei consumatori*

SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 99 del 2009: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia:

– ART. 12, comma 4: Sistema fieristico nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7495)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	2.000	–	–	–	
	Cs	2.000	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	2.000	–	–	–	
	Cs	2.000	–	–	–	

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	2.000	–	–	–	
	Cs	2.000	–	–	–	

DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 120 del 2010: Disposizioni in materia di sicurezza stradale:

– ART. 56, comma 2: Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1 – cap. 7339)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	1.500	–	–	–	
	Cs	500	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	1.500	–	–	–	
	Cs	500	–	–	–	

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, della legge n. 102 del 2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini:

- ART. 4-ter, comma 3: Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa ENAV (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.3 – cap. 7741)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	21.100	21.100	–	–	3
	Cs	21.100	21.100	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	21.100	21.100	–	–	
	Cs	21.100	21.100	–	–	

Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:

- ART. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7254)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	37.588	–	–	–	
	Cs	37.588	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	37.588	–	–	–	
	Cs	37.588	–	–	–	

Sostegno allo sviluppo del trasporto

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- ART. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
(migliaia di euro)							
n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	2.086.028	2.100.716	2.100.716	2.015.404	2014	3
	Cs	2.086.028	2.100.716	2.100.716	2.015.404		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	2.086.028	2.100.716	2.100.716	2.015.404		
	Cs	2.086.028	2.100.716	2.100.716	2.015.404		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la for- mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
– ART. 1, comma 964: Sistema alta velocità/ alta capacità Torino-Milano-Napoli (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	400.000	400.000	400.000	3.200.000	2021	3
	Cs	400.000	400.000	400.000	3.200.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	400.000	400.000	400.000	3.200.000		
	Cs	400.000	400.000	400.000	3.200.000		
– Art. 1, comma 975: Sistema alta velocità/alta capacità (1° contributo quindicennale – sca- denza 2020) (Settore n. 11) Interventi nel set- tore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	100.000	100.000	100.000	700.000	2020	3
	Cs	100.000	100.000	100.000	700.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	100.000	100.000	100.000	700.000		
	Cs	100.000	100.000	100.000	700.000		
– Art. 1, comma 975: Rete tradizionale del- l'infrastruttura ferroviaria nazionale (2° con- tributo quindicennale – scadenza 2021) (Set- tore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	100.000	100.000	100.000	800.000	2021	3
	Cs	100.000	100.000	100.000	800.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	100.000	100.000	100.000	800.000		
	Cs	100.000	100.000	100.000	800.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):

– ART. 2, comma 204: Partecipazione dell'ANAS Spa al capitale della società Stretto di Messina (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	–	423.000	–	–	
	Cs	–	140.000	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	–	423.000	–	–	
	Cs	–	140.000	–	–	
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	2.746.216	3.144.816	2.700.716	6.715.404	
	Cs	2.745.216	2.861.816	2.700.716	6.715.404	

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese EAAP:

– ART. 1: Contributo ventennale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7156)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	15.494	15.494	15.494	77.469	2018	1
	Cs	15.494	15.494	15.494	77.469		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	15.494	15.494	15.494	77.469		
	Cs	15.494	15.494	15.494	77.469		

Opere pubbliche e infrastrutture

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia peniten-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

ziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1
– cap. 7464/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	226.022	512.320	–	–	3
	Cs	75.000	250.000	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	226.022	512.320	–	–	
	Cs	75.000	250.000	–	–	

Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010):

– ART. 2, comma 250: Fondo da ripartire per
il rifinanziamento di interventi urgenti e indif-
feribili (Interventi vari) (Settore n. 17) Edili-
zia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di ser-
vizio (10.1 – cap. 7464/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.000	20.000	–	–	3
	Cs	3.000	10.000	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.000	20.000	–	–	
	Cs	3.000	10.000	–	–	

*Opere strategiche, edilizia statale ed interventi
speciali e per pubbliche calamità*

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006):

– ART. 1, comma 78: Rifinanziamento della
legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap.
7060/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	181.837	181.837	181.837	1.454.692	2021	3
	Cs	181.837	181.837	181.837	1.454.692		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	181.837	181.837	181.837	1.454.692		
	Cs	181.837	181.837	181.837	1.454.692		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

– ART. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1° contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	88.750	88.750	88.750	710.000	2021	3
	Cs	88.750	88.750	88.750	710.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	88.750	88.750	88.750	710.000		
	Cs	88.750	88.750	88.750	710.000		

– ART. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (2° contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	94.150	94.150	94.150	847.350	2022	3
	Cs	94.150	94.150	94.150	847.350		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	94.150	94.150	94.150	847.350		
	Cs	94.150	94.150	94.150	847.350		

– ART. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (3° contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	95.650	95.650	95.650	956.500	2023	3
	Cs	95.650	95.650	95.650	956.500		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	95.650	95.650	95.650	956.500		
	Cs	95.650	95.650	95.650	956.500		

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

– ART. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 – legge obiettivo (1° contributo quindicennale

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
(migliaia di euro)							
– scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi di- versi (1.7 – cap. 7060/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	91.612	91.612	91.612	824.508	2022	3
	Cs	91.612	91.612	91.612	824.508		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	91.612	91.612	91.612	824.508		
	Cs	91.612	91.612	91.612	824.508		
– ART. 2, comma 257: Prosecuzione degli in- terventi di cui alla legge n. 443 del 2001 – legge obiettivo (2° contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi di- versi (1.7 – cap. 7060/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	91.612	91.612	91.612	916.120	2023	3
	Cs	91.612	91.612	91.612	916.120		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	91.612	91.612	91.612	916.120		
	Cs	91.612	91.612	91.612	916.120		
– ART. 2, comma 257: Prosecuzione degli in- terventi di cui alla legge n. 443 del 2001 – legge obiettivo (3° contributo quindicennale – scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi di- versi (1.7 – cap. 7060/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	96.612	96.612	96.612	1.062.732	2024	3
	Cs	96.612	96.612	96.612	1.062.732		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	96.612	96.612	96.612	1.062.732		
	Cs	96.612	96.612	96.612	1.062.732		
– ART. 2, comma 291: Prosecuzione degli in- terventi per la salvaguardia di Venezia (Set- tore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambien- tale (1.7 – cap. 7188/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	1.211	1.211	1.211	10.901	2022	3
	Cs	1.211	1.211	1.211	10.901		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	1.211	1.211	1.211	10.901		
	Cs	1.211	1.211	1.211	10.901		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
(migliaia di euro)							
– ART. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	225	225	225	2.025	2022	3
	Cs	225	225	225	2.025		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	225	225	225	2.025		
	Cs	225	225	225	2.025		
– ART. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	64	64	64	574	2022	3
	Cs	64	64	64	574		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	64	64	64	574		
	Cs	64	64	64	574		
– ART. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7187)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	1.000	1.000	1.000	9.000	2022	3
	Cs	1.000	1.000	1.000	9.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	1.000	1.000	1.000	9.000		
	Cs	1.000	1.000	1.000	9.000		
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:							
– ART. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7 – cap. 7695)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	59.000	223.000	564.000	565.000	2015	3
	Cs	59.000	223.000	564.000	565.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	59.000	223.000	564.000	565.000		
	Cs	59.000	223.000	564.000	565.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:

– ART. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (1° contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	60.000	60.000	60.000	600.000	2023	3
	Cs	60.000	60.000	60.000	600.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	60.000	60.000	60.000	600.000		
	Cs	60.000	60.000	60.000	600.000		

– ART. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (2° contributo quindicennale – scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	150.000	150.000	150.000	1.650.000	2024	3
	Cs	150.000	150.000	150.000	1.650.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	150.000	150.000	150.000	1.650.000		
	Cs	150.000	150.000	150.000	1.650.000		

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.329	10.329	10.329	30.987	2016	3
	Cs	10.329	10.329	10.329	30.987		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.329	10.329	10.329	30.987		
	Cs	10.329	10.329	10.329	30.987		

– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
(migliaia di euro)							
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7484)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.329	10.329	10.329	30.987	2016	3
	Cs	10.329	10.329	10.329	30.987		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.329	10.329	10.329	30.987		
	Cs	10.329	10.329	10.329	30.987		
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:							
– ART. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	38.734	38.734	51.646	206.583	2017	3
	Cs	38.734	38.734	51.646	206.583		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	38.734	38.734	51.646	206.583		
	Cs	38.734	38.734	51.646	206.583		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):							
– ART. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	5.000	5.000	5.000	13.406	2016	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	13.406		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	5.000	5.000	5.000	13.406		
	Cs	5.000	5.000	5.000	13.406		
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	1.327.631	1.787.929	1.609.521	9.968.834		
	Cs	1.169.609	1.515.609	1.609.521	9.968.834		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL
SISTEMA PRODUTTIVO

*Sostegno all'internazionalizzazione delle im-
prese e promozione del Made in Italy*

SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007):

– ART. 1, comma 936: Realizzazione di azioni
a sostegno di una campagna promozionale
straordinaria a favore del *Made in Italy* (Set-
tore n. 27) Interventi diversi (4.2 – cap. 7481)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	8.527	–	–	–	
	Cs	8.527	–	–	–	
RIFINANZIAMENTO	Cp	1.000	2.000	–	–	
	Cs	1.000	2.000	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	9.527	2.000	–	–	
	Cs	9.527	2.000	–	–	
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	9.527	2.000	–	–	
	Cs	9.527	2.000	–	–	

RICERCA E INNOVAZIONE

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003):

– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sot-
toutilizzate ed interventi nelle medesime

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.2 – capp. 7308, 7320)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	90.000	–	–	–	3
	Cs	90.000	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	90.000	–	–	–	
	Cs	90.000	–	–	–	

Ricerca scientifica e tecnologica di base

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.3 – cap. 7245)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	41.070	–	–	–	3
	Cs	41.070	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	41.070	–	–	–	
	Cs	41.070	–	–	–	

Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):

– ART. 2, comma 44: Contributo a favore del CNR e dell'ENEA per lo sviluppo del tessuto produttivo nel Sud (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (3.3 – cap. 7237)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	13.500	18.000	–	–	3
	Cs	4.500	10.500	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	13.500	18.000	–	–	
	Cs	4.500	10.500	–	–	

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	144.570	18.000	–	–	
	Cs	135.570	10.500	–	–	

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*Tutela e conservazione del territorio e delle ri-
sorse idriche, trattamento e smaltimento ri-
fiuti, bonifiche*

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008):

– ART. 2, comma 323: Fondo per la promo-
zione di interventi di riduzione e prevenzione
della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di
nuove tecnologie di riciclaggio (Settore n. 19)
Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 –
cap. 7510)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.430	10.430	10.430	10.430 (*)
	Cs	10.430	10.430	10.430	10.430
RIFINANZIAMENTO	Cp	500	500	–	–
	Cs	500	500	–	–
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.930	10.930	10.430	10.430 (*)
	Cs	10.930	10.930	10.430	10.430

– ART. 2, comma 327: Stipula di accordi di
programma per l'estensione del Piano straor-
dinario di telerilevamento (Settore n. 19) Di-
fesa del suolo e tutela ambientale (1.9 –
cap. 8534)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	5.215	–	–	
	Cs	5.215	–	–	
RIFINANZIAMENTO	Cp	500	500	–	
	Cs	500	500	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	5.715	500	–	
	Cs	5.715	500	–	

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	16.645	11.430	10.430	10.430
	Cs	16.645	11.430	10.430	10.430

(*) La spesa ha carattere permanente e l'importo per l'anno 2014 non viene cumulato con quello per gli anni successivi.

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

CASA E ASSETTO URBANISTICO

Edilizia abitativa e politiche territoriali

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:

– ART. 3, comma 1: Contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 7817)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	177.000	265.500	265.500	2.369.000	2032	3
	Cs	177.000	265.500	265.500	2.369.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	177.000	265.500	265.500	2.369.000		
	Cs	177.000	265.500	265.500	2.369.000		
TOTALE MISSIONE . . .		Cp	177.000	265.500	265.500	2.369.000	
	Cs	177.000	265.500	265.500	2.369.000		

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Protezione sociale per particolari categorie

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Giamahiria araba libica popolare socialista,
fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:

– ART. 4, comma 5: Indennizzo ai titolari di
beni in Libia (Settore n. 27) Interventi diversi
(17.1 – cap. 7258)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	50.000	–	–	–
	Cs	50.000	–	–	–

LEGGE DI STABILITÀ	Cp	50.000	–	–	–
	Cs	50.000	–	–	–

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	50.000	–	–	–
	Cs	50.000	–	–	–

POLITICHE PER IL LAVORO

Politiche attive e passive del lavoro

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno dell'occupa-
zione:

– ART. 1, comma 7: Fondo sociale per occu-
pazione e formazione (Settore n. 27) Inter-
venti diversi (1.3 – cap. 7206)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	8.000	–	–	–
	Cs	8.000	–	–	–

LEGGE DI STABILITÀ	Cp	8.000	–	–	–
	Cs	8.000	–	–	–

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	8.000	–	–	–
	Cs	8.000	–	–	–

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate

SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	8.073.717	4.137.516	9.900.000	22.805.224	2015	3
	Cs	4.600.000	4.137.516	7.700.000	22.805.224		
RIMODULAZIONE	Cp	1.000.000	3.000.000	4.000.000	– 8.000.000		
	Cs	1.000.000	3.000.000	4.000.000	– 8.000.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	9.073.717	7.137.516	13.900.000	14.805.224		
	Cs	5.600.000	7.137.516	11.700.000	14.805.224		
TOTALE MISSIONE . . .		Cp	9.073.717	7.137.516	13.900.000	14.805.224	
	Cs	5.600.000	7.137.516	11.700.000	14.805.224		

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 93) e decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009 (art. 3-bis, comma 3): Contributo quindicennale per l'ammodernamento

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	40.092	40.092	40.092	400.923	2023	3
	Cs	40.092	40.092	40.092	400.923		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	40.092	40.092	40.092	400.923		
	Cs	40.092	40.092	40.092	400.923		

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:

– ART. 39, comma 4-ter: Zone franche urbane nella regione Abruzzo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7816)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	15.000	15.000	15.000	–		3
	Cs	5.000	10.000	15.000	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	15.000	15.000	15.000	–		
	Cs	5.000	10.000	15.000	–		

Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):

– ART. 2, comma 197: Adeguamento dei sistemi informativi per il cedolino unico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7460/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	400	–	–	–		
	Cs	150	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	400	–	–	–		
	Cs	150	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 196 del 2009: Legge di contabilità e finanza pubblica:

– ART. 43, comma 1: Adeguamento dei sistemi informativi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7460/p)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	2.250	2.250	–	–	3
	Cs	750	1.500	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	2.250	2.250	–	–	
	Cs	750	1.500	–	–	
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	57.742	57.342	55.092	400.923	
	Cs	45.992	51.592	55.092	400.923	

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 – cap. 7335)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	32.817	32.817	32.817	196.902	2019	3
	Cs	32.817	32.817	32.817	196.902		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	32.817	32.817	32.817	196.902		
	Cs	32.817	32.817	32.817	196.902		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2011	2012	2013	2014 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):

– ART. 2, comma 197: Adeguamento dei sistemi informativi per il cedolino unico (Settore n. 27) Interventi diversi (24.4 – cap. 7020)

LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	11.600	–	–	–	
	Cs	3.550	–	–	–	
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	11.600	–	–	–	
	Cs	3.550	–	–	–	
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	44.417	32.817	32.817	196.902	
	Cs	36.367	32.817	32.817	196.902	
TOTALE GENERALE	Cp	23.135.973	21.486.888	25.851.629	46.265.296	
	Cs	19.141.733	20.583.957	23.651.629	46.265.296	

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3778):

Presentato dal Ministro dell'economia e finanze Giulio Tremonti il 15 ottobre 2010.

Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 20 ottobre 2010, con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 26, 27, 28 ottobre 2010 e 2, 3, 4, 10, 11, 12 e 13 novembre 2010.

Esaminato in aula il 16, 18 novembre 2010 ed approvato il 19 novembre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2464):

Assegnato alla 5^a Commissione (Bilancio) in sede referente il 23 novembre 2010 con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 6^a, 7^a, 8^a, 9^a, 10^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a, Questioni regionali.

Esaminato dalla 5^a Commissione, in sede referente il 24, 25, 29, 30 novembre 2010, e 1, 2, 6 dicembre 2010.

Esaminato in aula il 6 dicembre 2010 ed approvato il 7 dicembre 2010.